

Direzione Tecnica

Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 32 del 13 OTT. 2008

## VELOCITÀ SUGLI ITINERARI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE STAZIONI DI TESTA E SUI TRATTI DI LINEE CON BACC E SEGNALAMENTO A TRE ASPETTI

### Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTA la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n° ANSF 01734/08 del 29/10/2008, che autorizza in via sperimentale il provvedimento in questione.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

### DELIBERA

#### Art. 1

#### Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni (RCT)

All'art. 6 del Regolamento Circolazione Treni è apportata la seguente modifica.

Dopo il comma 14 è inserito il seguente nuovo comma 14 bis:

14 bis. Nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti del binario tronco i treni devono essere ricevuti a velocità non superiore a 60 km/h. Tale restrizione deve essere imposta dal segnalamento o dall'orario di servizio.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.

a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma


Cap. Soc. Euro 32.585.071.349,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 5 pagine

COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE





Il personale di condotta in arrivo nelle predette stazioni con un treno non protetto dai sistemi ETCS/SCMT/SSC, salvo limitazioni di velocità più restrittive, non deve superare la velocità di 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento e dell'orario di servizio.

## Art. 2

### Modifiche alla Prefazione generale all'orario di servizio (PGOS)

All'art. 3 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica.

Il testo relativo ai segni convenzionali, da inserire in corrispondenza delle stazioni e dei bivi, indicanti la velocità massima ammessa sul binario destinato al transito dei treni è così sostituito:

In corrispondenza delle stazioni, nelle quali tutti gli itinerari impongono limitazione di velocità rispetto a quella massima ammessa dalla linea, il segno:

Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., ovvero, per le stazioni di testa, sull'itinerario di arrivo, non deve essere superiore ad x km/h (1).

Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra l'asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita, ovvero, per le stazioni di testa, sull'itinerario di partenza, non deve essere superiore ad x km/h (1).

Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, sia nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., sia fra questo e gli scambi estremi di uscita, non deve essere superiore ad x km/h (1).

Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., non deve essere superiore ad x km/h (1) e che la velocità massima ammessa sullo stesso binario fra l'asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita, non deve essere superiore ad y km/h (1).

Per i bivi in piena linea viene esposto il segno  per entrambi i sensi di marcia dei treni e ciò tanto se gli scambi deviati sono incontrati di punta quanto se sono incontrati di calcio.

I segni relativi alle limitazioni di velocità si espongono anche nelle fiancate di linea (colonne "velocità massima") quando l'indicazione della riduzione di velocità non è fornita dai segnali fissi.

(1) Ai treni che dovessero essere ricevuti in binari che impongono maggiori limitazioni di velocità dovrà farsi, occorrendo, opportuna prescrizione.





### Art. 3

#### Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio (PGOS)

All'art. 63 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5:

5. Sulle linee esercitate con il regime del blocco elettrico automatico a correnti codificate (BAcc), caratterizzate da segnali luminosi di 1a categoria e di avviso accoppiati (segnalamento a tre aspetti), la velocità massima consentita è di 200 km/h; su determinati tratti di tali linee (1) possono essere ammesse velocità maggiori, fino a 250 km/h, a condizione che:

- ciascuno tratto non superi i 25 km e l'eventuale successivo tratto risulti distanziato dal precedente di almeno il doppio della lunghezza di quest'ultimo;
- i treni siano protetti dal Sistema di Controllo della Marcia dei Treni (SCMT).

La limitazione della velocità a 200 km/h per i treni non protetti dal SCMT deve essere prescritta riportando:

- nella fiancata di linea relativa al tratto con velocità superiore a 200 km/h, in corrispondenza del valore di velocità maggiore di 200 km/h, un asterisco ed in calce alla pagina la seguente nota: *“Per i treni sprovvisti di apparecchiatura di bordo SCMT oppure provvisti di tale apparecchiatura ma con la sola funzione SCMT non attiva non deve essere superata la velocità di 200 km/h”*;
- in calce ad ogni foglio della scheda treno relativa al tratto di linea con velocità superiore a 200 km/h ed ai treni circolanti a velocità maggiore di 200 km/h, la seguente annotazione: *“Con la sola funzione SCMT non attiva da ..... a ..... velocità massima 200 km/h”*.

(1) Sono esclusi i tratti di linea ove esistono località di servizio con marciapiedi, adiacenti ai binari di corsa, adibiti al servizio viaggiatori.


### Art. 4

#### Modifiche all'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive (IPCL)

All'art. 21 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive (IPCL) è apportata la seguente modifica.

Dopo il comma 17 è inserito il seguente nuovo comma 17 bis:

17 bis. Nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti del binario tronco, i treni devono essere ricevuti a velocità non superiore a 60 km/h. Tale restrizione deve essere imposta dal segnalamento o dall'orario di servizio.





Il personale di condotta in arrivo nelle predette stazioni con un treno non protetto dai sistemi ETCS/SCMT/SSC, salvo limitazioni di velocità più restrittive, non deve superare la velocità di 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento e dell'orario di servizio.

#### Art. 5

### Modifiche all'Istruzione per il Servizio del Personale di Accompagnamento dei Treni (ISPAT)

All'articolo 11 dell'Allegato I dell'Istruzione per il Servizio del Personale di Accompagnamento dei Treni (ISPAT) è apportata la seguente modifica.

Dopo il comma 11 è inserito il seguente nuovo comma 12:

12. Nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti del binario tronco, i treni devono essere ricevuti a velocità non superiore a 60 km/h. Tale restrizione deve essere imposta dal segnalamento o dall'orario di servizio.

Il personale di condotta in arrivo nelle predette stazioni con un treno non protetto dai sistemi ETCS/SCMT/SSC, salvo limitazioni di velocità più restrittive, non deve superare la velocità di 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento e dell'orario di servizi

#### Art. 6

### Modifiche alle Istruzioni per il servizio dei manovratori (ISM)

All'art. 3 dell'Allegato 5 delle Istruzioni per il servizio dei manovratori è apportata la seguente modifica.

Il testo del comma 3 relativo ai segni convenzionali, da inserire in corrispondenza delle stazioni e dei bivi, indicanti la velocità massima ammessa sul binario destinato al transito dei treni è così sostituito:

In corrispondenza delle stazioni, nelle quali tutti gli itinerari impongono limitazione di velocità rispetto a quella massima ammessa dalla linea, il segno:

Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., ovvero, per le stazioni di testa, sull'itinerario di arrivo, non deve essere superiore ad x km/h (1).


Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra l'asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita, ovvero, per le stazioni di testa, sull'itinerario di partenza, non deve essere superiore ad x km/h (1).

Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, sia nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., sia fra questo e gli scambi estremi di uscita, non deve essere superiore ad x km/h (1).





Indica che la velocità massima ammessa sull'itinerario destinato al transito dei treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d'ingresso e l'asse del F.V., non deve essere superiore ad x km/h (1) e che la velocità massima ammessa sullo stesso binario fra l'asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita, non deve essere superiore ad y km/h (1).

Per i bivi in piena linea viene esposto il segno  per entrambi i sensi di marcia dei treni e ciò tanto se gli scambi deviati sono incontrati di punta quanto se sono incontrati di calcio.

I segni relativi alle limitazioni di velocità si espongono anche nelle fiancate di linea (colonne velocità massima) quando l'indicazione della riduzione di velocità non è fornita dai segnali fissi.

---

(1) Ai treni che dovessero essere ricevuti in binari che impongono maggiori limitazioni di velocità dovrà farsi, occorrendo, opportuna prescrizione.

#### Art. 7

#### Entrata in vigore

La presente Disposizione entra in vigore dalle ore 00.01 del 10/11/2008.

Giovanni Costa

